

VIAC || Vienna International
Arbitral Centre

VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC **REGOLAMENTO
DI MEDIAZIONE** **VIAC VIAC VIAC**
REGOLE MEDIAZIONE DI VIENNA

www.viac.eu

Impronta

Editore: Camera Federale Austriaca dell'Economia
Wiedner Hauptstrasse 63, POB 319, 1045 Vienna, Austria

Grafica: WKO Inhouse GmbH | Media
Wiedner Hauptstrasse 120-124, 1050 Vienna, Austria

Traduzione: Prof. Dr Christian Aschauer e Dr Claudio Pasina

Le versioni in inglese e in tedesco delle Regole di Vienna sono i soli testi ufficiali, adottati dalla Presidenza Plenaria della Camera Austriaca dell'Economia. La presente edizione in italiano è una traduzione non ufficiale dalla versione in tedesco.

INDICE

REGOLE MEDIAZIONE DI VIENNA

Allegato 5

Articolo 1	Disposizioni Introdottrive.....	2
Articolo 2	Definizioni.....	2
Articolo 3	Introduzione del Procedimento di Mediazione.....	2
Articolo 4	Diritti di Registrazione.....	3
Articolo 5	Luogo delle conferenze.....	3
Articolo 6	Lingua della Procedura.....	3
Articolo 7	Nomina del Mediatore.....	4
Articolo 8	Anticipi Sulle Spese e Spese.....	4
Articolo 9	Svolgimento del Procedimento.....	5
Articolo 10	Procedure Concorrenti.....	6
Articolo 11	Conclusione del Procedimento.....	6
Articolo 12	Obbligo di Riservatezza, Divieto di Prova e di Rappresentanza.....	7
Articolo 13	Limitazione di Responsabilita.....	7
Articolo 14	Disposizioni Transitorie.....	7

ALLEGATO 5

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

- (1) Il regolamento di mediazione del VIAC (qui di seguito detto “Regole viennesi di mediazione”) si applica nella versione in vigore al momento dell’inizio della procedura qualora le parti abbiano concordato, prima o dopo che sorga la controversia, di condurre una procedura conformemente alle Regole viennesi di mediazione.
- (2) Tutte le disposizioni delle Regole viennesi di mediazione sono modificabili per via di un accordo scritto di tutte le parti. Dopo la designazione del mediatore, anche quest’ultimo deve acconsentire a qualsivoglia modifica.
- (3) Il Comitato Direttivo può rifiutare l’espletamento della procedura qualora le parti abbiano stipulato accordi incompatibili con le Regole viennesi di mediazione.

DEFINIZIONI

Articolo 2

- (1) Nelle Regole viennesi di mediazione,
 - 1.1 procedura indica una mediazione, un altro metodo alternativo per la risoluzione di una controversia o una combinazione di vari metodi per la risoluzione di controversie assistiti da un mediatore e condotti conformemente alle Regole viennesi di mediazione;
 - 1.2 mediatore indica una o più persone terze e imparziali che assistono le parti all’espletamento della risoluzione della controversia;
 - 1.3 parte indica una o più parti che concordano di espletare un procedimento regolato dalle Regole viennesi di mediazione.
- (2) Qualora i termini usati nelle Regole viennesi di mediazione si riferiscano a persone fisiche, il termine utilizzato si intende per ambedue i sessi.

INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 3

- (1) Qualora una parte intenda iniziare un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione, deposita una richiesta scritta presso il Segretariato. Il procedimento s’intende iniziato dal giorno in cui il Segretariato riceve la richiesta, premesso che sia già stato concluso l’accordo circa l’espletamento del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione. Nei casi in cui l’accordo menzionato ancora non esiste, il procedimento s’intende iniziato dal momento in cui le parti concludono l’accordo in seguito.
- (2) Deve essere presentata una copia della richiesta, ivi compresi gli allegati, per ogni parte non richiedente, per ogni mediatore e per il Segretariato.
- (3) La richiesta deve contenere
 - 3.1 la denominazione completa delle parti nonché i loro indirizzi e recapiti;
 - 3.2 una breve indicazione dei fatti e della controversia;

3.3 il valore della controversia;

3.4 la designazione del mediatore col nome completo nonché il suo indirizzo e i suoi recapiti, oppure l'indicazione delle qualifiche che il mediatore da nominare deve possedere;

3.5 le indicazioni o proposte circa l'accordo delle parti di espletare un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione, e in particolare

- i. il numero di mediatori;
- ii. la lingua della mediazione.

(4) Qualora la richiesta non sia stata depositata dalle parti congiuntamente, il Segretario Generale conferma l'avvenuto deposito della richiesta e provvede alla relativa notifica all'altra parte, unitamente all'invito a depositare una risposta nel periodo fissato dal Segretario Generale.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Articolo 4

(1) Al momento del deposito della richiesta, devono essere versati, franco spese, i diritti di registrazione nell'importo determinato ai sensi dell'Allegato 3, premesso che sia già stato concluso l'accordo circa l'espletamento del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione. Nei casi in cui l'accordo menzionato ancora non esiste, i diritti di registrazione sono versati solo al momento della conclusione dell'accordo.

(2) I diritti di registrazione non vengono rimborsati e non vengono dedotti dall'anticipo depositato dalla parte adempiente.

(3) Qualora immediatamente prima, durante o dopo il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa, non vengono imposti diritti di registrazione per la seconda procedura.

(4) Il Segretario Generale può procedere a una congrua estensione del termine per il pagamento dei diritti di registrazione. Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine previsto, il Segretario Generale può dichiarare il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione concluso.

LUOGO DELLE CONFERENZE

Articolo 5

Il mediatore fissa il luogo delle conferenze sentite tutte le parti, nonché in considerazione di tutte le circostanze rilevanti, indipendentemente da un arbitrato passato o pendente. Se lo ritiene opportuno, il mediatore può fissare un luogo diverso per ogni conferenza.

LINGUA DELLA PROCEDURA

Articolo 6

Il mediatore stabilisce la lingua o le lingue del procedimento immediatamente dopo la consegna degli atti della causa (Articolo 9(1)), sentite le parti e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

NOMINA DEL MEDIATORE

Articolo 7

- (1) Qualora le parti non si siano accordate sulla persona del mediatore o sulla procedura per la nomina del mediatore, il Segretario Generale invita le parti a designare il mediatore entro il termine fissato dal Segretario Generale, e a indicare il nome nonché i recapiti del medesimo.
- (2) Il Segretariato può assistere le parti nel procedimento per la nomina congiunta di un mediatore, in particolare per mezzo della comunicazione di uno o più mediatori tra cui le parti possono scegliere uno o più mediatori. Se la designazione non avviene, il mediatore è nominato dal Comitato Direttivo, tenendo conto, se possibile, delle proposte delle parti circa le qualifiche del mediatore.
- (3) Prima della designazione di un mediatore dal Comitato Direttivo o prima della conferma di un mediatore designato, il Segretario Generale procura dichiarazioni circa (i) la sua imparzialità ed indipendenza, (ii) la sua disponibilità, (iii) l'accettazione dell'incarico, nonché (iv) l'assoggettamento alle Regole viennesi di mediazione. Il mediatore deve dichiarare per iscritto tutte le circostanze che possano far sorgere dei dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza, ossia che possano essere contrarie all'accordo delle parti.
- (4) Qualora non esistano dubbi circa l'imparzialità e l'indipendenza del mediatore o circa la capacità di svolgere regolarmente la sua funzione, il Comitato Direttivo nomina il mediatore ovvero il mediatore nominato viene confermato dal Segretario Generale. Se il Segretario Generale lo ritiene necessario, il Comitato Direttivo decide in merito alla conferma di un mediatore. Il mediatore s'intende nominato dal momento della sua conferma.
- (5) Qualora la conferma sia negata, oppure nei casi in cui il mediatore va sostituito, si procede ai sensi dei commi 1-4.

ANTICIPI SULLE SPESE E SPESE

Articolo 8

- (1) Il Segretario Generale fissa la prima frazione dell'anticipo per le spese amministrative del VIAC previste, l'acconto per gli onorari del mediatore (ivi compresa, secondo il caso, l'IVA) e gli esborsi previsti (come, per esempio, spese di viaggio e alloggio del mediatore, spese di notificazione, affitti, etc.). La prima porzione dell'anticipo sulle spese deve essere versata dalle parti entro il termine fissato dal Segretario Generale prima della consegna della causa al mediatore.
- (2) Dopo la consegna della causa, il Segretario Generale valuta la probabile durata del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione nonché gli esborsi. In seguito, se necessario, il Segretario Generale fissa la seconda porzione dell'anticipo che deve essere versata dalle parti prima della prima conferenza di mediazione.
- (3) Qualora appaia evidente che la procedura non può essere conclusa nel tempo previsto, il mediatore informa immediatamente il Segretario Generale. Quest'ultimo fissa un ulteriore anticipo per l'importo necessario.
- (4) Se le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto, l'anticipo sulle spese deve essere ripartito in parti uguali. Se la quota dovuta da una parte non perviene o non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale ne dà apposita comunicazione alla parte opposta. Quest'ultima ha la facoltà di versare la parte mancante. Se il pagamento non è effettuato entro il termine fissato, il Segretario Generale può dichiarare sospeso o chiuso il procedimento.
- (5) Dopo la conclusione del procedimento, il Segretario Generale calcola le spese amministrative e

gli onorari del mediatore e fissa i suddetti unitamente agli esborsi.

(6) Le spese amministrative sono calcolate in base al valore della controversia secondo la tabella delle spese (Allegato 3 delle Regole di Vienna). Le spese ammontano alla metà delle spese ivi determinate per una procedura d'arbitrato. Qualora le parti abbiano sottovalutato il valore della controversia, o non sia stato determinato il valore della controversia, il Segretario Generale può determinare il valore della controversia prescindendo dalle indicazioni delle parti.

(7) Gli esborsi vengono determinati in base alle spese effettive.

(8) Gli onorari del mediatore sono calcolati in base al tempo effettivamente dedicato applicando una tariffa oraria o giornaliera. Il Segretario Generale stabilisce la tariffa al momento della nomina o conferma previa consultazione con il mediatore e le parti, tenendo conto dell'adeguatezza degli onorari e della complessità della controversia. Non sono permessi accordi con cui le parti e il mediatore stipulino onorari ulteriori.

(9) Salvo che le parti abbiano concordato diversamente per iscritto, le altre spese delle parti, in particolare quelle per la loro rappresentanza legale, non vengono rimborsate.

(10) Qualora immediatamente prima, durante o dopo il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa, le spese amministrative del primo procedimento vengono dedotte dalle spese amministrative del secondo procedimento.

(11) Qualora dopo il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa, il Segretario Generale può procedere al calcolo degli onorari degli arbitri ai sensi del Art. 44, comma 10, delle Regole di Vienna.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 9

(1) Il Segretario Generale trasmette la causa al mediatore non appena sia,

- depositata la richiesta ai sensi dell'articolo 3;
- nominato il mediatore; e,
- pagata completamente la prima frazione dell'anticipo ai sensi dell'articolo 8, 1 comma.

(2) Il mediatore consulta le parti il prima possibile circa le modalità di svolgimento del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione. Il mediatore assiste le parti nei tentativi di trovare una risoluzione accettabile e soddisfacente della loro controversia. Il procedimento si svolge sotto il controllo del mediatore, il quale è pertanto tenuto a rispettare le aspettative delle parti qualora queste siano concordi e compatibili con le finalità della procedura.

(3) Il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione può essere svolto di persona o per via digitale. Le parti sono libere di costituire i loro team di mediazione. Il mediatore può assistere le parti a questo proposito. Ciascuna parte deve essere rappresentata a ogni conferenza con il mediatore da un persona regolarmente abilitata e autorizzata di concludere una transazione.

(4) Le parti agiscono diligentemente, con correttezza e rispetto durante tutto il procedimento. Ciascuna parte è obbligata a partecipare ad almeno una conferenza con il mediatore, salvo il caso in cui il procedimento sia concluso anticipatamente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, n. 5.

(5) Le conferenze con il mediatore non sono pubbliche. Saranno ammessi esclusivamente:

- il mediatore,
- le parti, e
- le persone di cui la parte interessata abbia dato previa notizia al mediatore e all'altra parte in tempo utile prima della conferenza stessa, premesso che si siano impegnate per iscritto all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12.

(6) Se lo ritiene opportuno, il mediatore può svolgere una conferenza separata con una parte in assenza dell'altra parte (caucus). Il mediatore deve mantenere segreto tutto ciò che gli viene comunicato da una parte in assenza dell'altra parte, salvo che l'altra parte non abbia rinunciato espressamente al medesimo obbligo di riservatezza e il mediatore non acconsenta alla trasmissione dell'informazione.

PROCEDURE CONCORRENTI

Articolo 10

Lo svolgimento di un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione non preclude la facoltà di iniziare o continuare una procedura arbitrale, una procedura davanti a tribunali statali o una qualsivoglia altra procedura in relazione alla medesima controversia.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 11

(1) Il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione si conclude per via di una comunicazione scritta del Segretario Generale alle parti non appena si sia verificata una delle circostanze seguenti, di cui la prima in ordine cronologico sarà rilevante:

- 1.1 un accordo delle parti circa la risoluzione della controversia;
- 1.2 una comunicazione scritta da una delle parti al mediatore o al Segretario Generale in cui la parte dà atto di non voler continuare la mediazione, premesso che si sia tenuta almeno una conferenza di mediazione o che non sia stata svolta nemmeno una conferenza di mediazione nel termine di due mesi dalla nomina del mediatore o nel termine stipulato dalle parti per lo svolgimento della conferenza di mediazione;
- 1.3 una comunicazione scritta dal mediatore alle parti in cui il mediatore dà atto che, a suo avviso, il procedimento non risulterà nella risoluzione della controversia;
- 1.4 una comunicazione scritta del mediatore alle parti secondo cui il procedimento è concluso;
- 1.5 una comunicazione scritta del Segretario Generale secondo cui
 - i. i. la nomina del mediatore di cui all' articolo 7, commi 1-4, non sia avvenuta;
 - ii. ii. un pagamento non sia stato effettuato entro il termine previsto.

(2) Il procedimento può concludersi anche parzialmente qualora una delle circostanze di cui al comma 1 si verifichi solo relativamente ad una parte della controversia.

(3) Nei casi specificati al comma 1, nn. 1.1-1.4, il mediatore informa il Segretario Generale immediatamente circa le modalità della conclusione.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA, DIVIETO DI PROVA E DI RAPPRESENTANZA

Articolo 12

(1) Le persone specificate nell'articolo 9, comma 5, sono tenute alla riservatezza su tutto ciò di cui sono venute a conoscenza nello svolgimento del o in relazione al procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione e di tutto ciò di cui non sarebbero venute a conoscenza senza il procedimento.

(2) I documenti ricevuti durante un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione e i documenti di cui una parte non sarebbe a conoscenza senza il procedimento non sono producibili in una procedura successiva davanti a tribunali statali, tribunali arbitrali o qualsiasi altra procedura. Rimangono altresì segreti commenti, opinioni, proposte e concessioni e la disponibilità di una parte alla composizione amichevole della controversia. A tale proposito, il mediatore non può essere sentito come testimone.

(3) Gli obblighi di cui al comma 2 non si applicano quando una norma imperativa applicabile alla procedura disponga diversamente oppure quando ciò sia necessario ai fini dell'espletamento o dell'esecuzione forzata di un accordo conclusivo del procedimento.

(4) Non è segreto il fatto che un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia pendente, sia stato pendente o sarà pendente.

(5) Il mediatore non deve assistere le parti nella veste di avvocato o consulente o in qualsiasi altra funzione in una procedura davanti a tribunali statali, arbitrali o in qualsivoglia altra procedura relativa alla controversia che fu oggetto di un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Articolo 13

Per quanto ciò sia legalmente ammesso, è esclusa la responsabilità del mediatore, del Segretario Generale, del Segretario Generale Delegato, del Comitato Direttivo e dei suoi membri, nonché della Camera Austriaca dell'Economia e dei suoi dipendenti per ogni azione od omissione in relazione al procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 14

(1) Le Regole viennesi di mediazione entrano in vigore il 1 gennaio 2016 e si applicano a tutte le procedure iniziate dopo il 31 dicembre 2015.

(2) Qualora le parti abbiano convenuto di applicare il Regolamento di Conciliazione prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Mediazione, si applica il Regolamento di Mediazione, salvo il caso in cui una parte si opponga per iscritto; in quest'ultimo caso si applica il Regolamento di Conciliazione.



Centro Arbitrale Internazionale della Camera Austriaca dell'Economia (VIAC)

Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Vienna, Austria

T +43 (0)5 90 900 4398

F +43 (0)5 90 900 216

e office@viac.eu

www.viac.eu
